



IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: chiarimenti su pagamento ulteriore acconto sul fondo di solidarietà - Comunicato del 2 ottobre 2014.
- Autorità Anticorruzione - esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.
- Mercato Elettronico: Pubblicato l'elenco dei "prezzi benchmark".
- Agenzia delle Entrate: Redditi 2014, al via la nuova Certificazione Unica.
- Aran: avviate le trattative per il CCNQ su alcuni aspetti del rapporto di lavoro nella P.A.
- Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - Adempimenti degli uffici dello stato civile - Circ. Min. dell'interno 1.10.2014, n. 16.
- I principi giurisprudenziali consolidati sulla dichiarazione dei requisiti per la partecipazione a gare d'appalto, ex art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006: Consiglio di Stato Sezione V n. 4932 del 2 ottobre 2014.

Ministero dell'Interno: chiarimenti su pagamento ulteriore acconto sul fondo di solidarietà - Comunicato del 2 ottobre 2014

Co riferimento all'erogazione, in data 18 settembre 2014, dell'ulteriore acconto del fondo di solidarietà, pari al 66 per cento, come previsto dall'articolo 43, comma 4, del DL 133/2014, il Ministero dell'interno rende noto che come previsto dal DL 133/2014 in sede di pagamento si è provveduto al recupero di:

- Recupero anticipazione TASI ;
- Recupero riduzione AGES;
- Recupero per altre regolazioni contabili;
- Recupero detrazione trasferimento contributi a favore ARAN;
- Recupero per ICI fabbricati categoria "D";
- Recupero per ICI rurale;
- Recupero per mobilità;
- Recupero alimentazione Fondo solidarietà comunale;
- Recupero Fondo di Rotazione.

Tali recuperi sono visualizzabili sul sito istituzionale della "Finanza Locale" alla voce "Pagamenti" cliccando su "Fondo di solidarietà" del 18 settembre 2014 www.finanzalocale.interno.it

Autorità Anticorruzione - esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.

L'ANAC ha reso noto che nella seduta del 9 settembre 2014, ha adottato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento, ai sensi dell'art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il Regolamento, che entrerà in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, individua i soggetti, i casi, i termini e le modalità per l'attivazione del procedimento sanzionatorio e stabilisce i criteri per la determinazione delle sanzioni.

Come precisato nell'art. 1 del regolamento, per «Omessa adozione» si intende la mancata adozione della deliberazione dell'organo competente che approva i Provvedimenti. Equivale a omessa adozione:

a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;

b) l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze

dell'amministrazione interessata;

c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, l'importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall'articolo 19, comma 5, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000).

A tal fine l'importo è definito in rapporto a:

- a) la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo;
- b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione;
- c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente Regolamento;
- d) l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli

contestati;

e) l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.

Il documento è reperibile su:

<http://www.anticorruzione.it/?p=13751>

Mercato Elettronico: Pubblicato l'elenco dei "prezzi benchmark"

In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 comma 3 del DL n. 66 del 24 aprile 2014, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, viene reso disponibile l'elenco delle convenzioni - stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - disponibili tra il 1° gennaio 2013 e il 24 aprile 2014.

In particolare, per ogni convenzione, vengono riportate le prestazioni principali dell'iniziativa, con indicazione delle caratteristiche essenziali dei beni e dei servizi, acquisibili nell'ambito delle stesse, e i relativi prezzi di riferimento.

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://www.consip.it/news_ed_eventi/2014/9/notizia_0024

Agenzia delle Entrate: Redditi 2014, al via la nuova Certificazione Unica .

L'Agenzia delle Entrate, rende noto che sul sito dell'Agenzia è disponibile in bozza lo schema di Certificazione Unica (Cu) che dal 2015 andrà a sostituire il Cud.

Il nuovo modello di certificazione consentirà di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente e assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera.

Il nuovo modello gestirà inoltre il bonus Irpef di 80 euro .

Dal prossimo anno i sostituti d'imposta avranno un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, finora riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera.

La bozza della nuova Certificazione Unica è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it

Aran: avviate le trattative per il CCNQ su alcuni aspetti del rapporto di lavoro nella P.A.

L'Aran informa che si sono aperte le trattative fra l'Aran e le

Confederazioni sindacali rappresentative per la definizione del CCNQ in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

La trattativa, in particolare, concerne la definizione di una disciplina unica ed uniforme per tutti i comparti di contrattazione collettiva del settore pubblico, relativamente ad alcuni profili regolativi alcune particolari tipologie di assenza dal servizio dei lavoratori, in particolare:

- assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici;
- disciplina delle assenze per malattia conseguenti agli effetti delle terapie salvavita in caso di patologie gravi;
- regime economico delle assenze per malattia per il personale dirigenziale;
- trattamento economico spettante in caso di convalescenza conseguente a day hospital, day service, day surgery o altre prestazioni ambulatoriali comunque denominate;
- riconoscimento dei permessi per motivi di studio anche al personale assunto a termine;
- contingentamento dei permessi su base oraria;
- fruizione dei periodi di congedo parentale su base oraria.

<http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/settembre-2014/256-attualita/1126-attualita3>

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - Adempimenti degli uffici dello stato civile - Circ. Min. dell'interno 1.10.2014, n. 16

A seguito della pubblicazione in G.U. n. 212, del 12 settembre 2014 del decreto-legge recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, il Ministero dell'Interno ha predisposto la circolare in oggetto in relazione alle misure contenute agli artt. 6 e 12 che introducono importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio.

In particolare l'art. 6, già operativo, attribuisce ai coniugi la facoltà di concludere una "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato".

Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La previsione in commento non trova applicazione in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

La norma prevede che l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell'accordo, autenticata dallo stesso.

Per quanto di più diretto interesse dell'attività dell'ufficio dello stato civile, la norma introduce conseguenti modificazioni degli artt. 49, 63, e 69 del D.P.R. n. 396/2000, aggiungendo - nell'elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile - gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.

Pertanto, in applicazione delle modificazioni apportate alla normativa vigente in materia, l'ufficiale dello stato civile, deve procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi e alla conseguente annotazione a margine dell'atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti.

Si ritiene utile, al riguardo, precisare che non è previsto che l'avvocato, in sede di trasmissione, formuli apposita istanza all'ufficio di stato civile per l'ulteriore seguito.

Pertanto, sulla base della disposizione in commento, compete all'ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, secondo le indicazioni che seguono, curare l'esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell'accordo, nei sensi della normativa illustrata.

La data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della "data certificata" negli accordi stessi. Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://servizidemografici.interno.it>

I principi giurisprudenziali consolidati sulla dichiarazione dei requisiti per la partecipazione a gare d'appalto, ex art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006: Consiglio di Stato Sezione V n. 4932 del 2 ottobre 2014.

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato riassume come segue i principi in tema di dichiarazione dei requisiti per la partecipazione a gare d'appalto, ex art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, che possono ritenersi ormai consolidati:

a) la valutazione della gravità delle condanne riportate dai concorrenti e la

loro incidenza sulla moralità professionale spetta esclusivamente alla stazione appaltante e non già ai concorrenti, i quali sono tenuti ad indicare tutte le condanne riportate, non potendo essi operare alcun filtro, ciò implicando un giudizio meramente soggettivo inconciliabile con la ratio della norma;

b) la completezza e la veridicità (sotto il profilo della puntuale indicazione di tutte le condanne riportate) della dichiarazione sostitutiva di notorietà rappresenta lo strumento indispensabile, adeguato e ragionevole, per contemperare i contrapposti interessi in gioco, quello dei concorrenti alla semplificazione e all'economicità del procedimento di gara (a non essere, in particolare, assoggettati ad una serie di adempimenti gravosi, anche sotto il profilo strettamente economico, come la prova documentale di stati e qualità personali, che potrebbero risultare inutili o ininfluenti) e quello pubblico, delle amministrazioni appaltanti, di poter verificare con immediatezza e tempestività se ricorrono ipotesi di condanne per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, potendo così evitarsi ritardi e rallentamenti nello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente, così realizzando quanto più celermente possibile l'interesse pubblico perseguito proprio con la gara di appalto, così che la sola omessa dichiarazione dei precedenti penali o di anche solo taluno di essi, indipendentemente da ogni giudizio sulla relativa gravità, rende legittima

l'esclusione dalla gara;

c) anche in assenza di un'espressa comminatoria nella *lex specialis*, stante la sua eterointegrazione con la norma di legge, l'inosservanza dell'obbligo di rendere al momento della presentazione della domanda di partecipazione le dovute dichiarazioni previste dall'art. 38 del D. lgs. n. 163 del 2006 comporta l'esclusione del concorrente, senza che sia consentito alla stazione appaltante disporre la regolarizzazione o l'integrazione, non trattandosi di irregolarità, vizio o dimenticanza di carattere puramente formale;

d) in caso di omessa dichiarazione di precedenti penali non può operare il principio del c.d. falso innocuo, laddove si tratti di assenza di dichiarazioni previste dalla legge e dal bando di gara a pena di esclusione, con la precisazione che solo se la dichiarazione sia resa sulla base di modelli predisposti dalla stazione appaltante ed il concorrente incorra in errore indotto dalla formulazione ambigua o equivoca del bando non può determinarsi l'esclusione dalla gara per l'incompletezza della dichiarazione resa.